



COMUNE DI MONGHIDORO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 09/05/2014**

COPIA

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **NOVE** del mese di **MAGGIO** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze consiliari;

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presente	Assente
IL SINDACO:	1	FERRETTI ALESSANDRO	X	
I CONSIGLIERI:	2	CHIARELLO ALESSANDRO	X	
	3	CALZOLARI MATTEO	X	
	4	BORELLI ANGELO	X	
	5	BALBONI MARIA PIA	X	
	6	NASSETTI MAURIZIO	X	
	7	FAZIO LORENZO		X
	8	CARAMALLI RITA	X	
	9	VERUCCHI LORENZO	X	
	10	MARCHIONI LORENZO	X	
	11	NANNI MARIO	X	
	12	GIGLI LUCA	X	
	13	NALDI CLAUDIO	X	

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: AMADORI LORIANO, BALDINI MORENA, CORNELIO ANTONIO

Partecipa il Segretario Comunale dott. PAOLO DALLOLIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALESSANDRO FERRETTI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: BORELLI ANGELO, CALZOLARI MATTEO, NALDI CLAUDIO

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 ha introdotto nella nostra Regione la regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica modificando, a tal fine, la L.R. 25 giugno 1999, n. 12 *Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*;

RILEVATO che, successivamente a tali modifiche la L.R. 12/1999:

- all'art. 6, comma 1, lett.c)bis definisce *“mercatini degli hobbisti, i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. ...”*
- all'art. 7 bis, comma 1, definisce *“... hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c-bis)”* mentre al co.2 precisa *“... È fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)”*;
- l'art. 11 della L.R.4/2013 prevede che *“entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge”*;

DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna con D.G.R. 844 del 24.6.2013 (*L.R. 4/2013. Individuazione della caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti. Definizione delle comunicazioni annuali alla Regione*), pubblicata il 1 luglio 2013, ha determinato l'entrata in vigore della nuova disciplina degli hobbisti il 1 gennaio 2014;

PRESO ATTO che con D.G.R. n. 2065 del 23.12.2013 (*L.R. 4/2013. Disciplina dei mercatini degli hobbisti. Ambito di applicazione della D.G.R. n. 844/2013 contenente le caratteristiche del tesserino*) la Regione ha prorogato il termine assegnato ai Comuni per l'adeguamento dei propri atti amministrativi;

CONSIDERATO che dall'estate 1991 nel Centro Storico del capoluogo ogni venerdì sera, da giugno alla prima decade di settembre, si svolge la manifestazione turistico-commerciale denominata “Notti d'Estate” che per molte edizioni ha incluso nel suo programma le iniziative collegate a “Invito in Provincia” e successivamente altre iniziative culturali e di intrattenimento di rilievo, prevedendo anche un mercatino molto apprezzato e frequentato riservato a quelle fattispecie individuate all'art. 4, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 114/98 compresi gli operatori non professionali individuati dalla L.R. 4/2013 come hobbisti;

RITENUTO opportuno adottare un regolamento per definire le modalità di istituzione e di gestione dei mercatini degli hobbisti, anche al fine di adeguare alla nuova disciplina prevista dalla

L.R.4/2013 la manifestazione “Notti d’Estate” alla quale non potrebbero altrimenti partecipare operatori non professionali, fatti salvi coloro che vendono o espongono per la vendita le loro opere d’arte o dell’ingegno creativo, i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni che ne prevedono la presenza e coloro che barattano, propongono o espongono per la vendita articoli filatelici, numismatici o mineralogici purché non sia prevalente la finalità commerciale;

ESAMINATO il relativo schema di regolamento;

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, e allegato al presente atto ai sensi di legge;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, palesemente espressa:

presenti	n.	12
favorevoli	n.	11
contrari	n.	0
astenuti	n.	1 (Gigli)

DELIBERA

- 1. APPROVARE** il regolamento dei mercatini degli hobbisti nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
- 2. DARE ATTO** che con apposita delibera di Giunta Comunale e nel rispetto del regolamento approvato saranno istituiti i mercatini degli hobbisti, provvedendo anche ad adeguare alla nuova disciplina prevista dalla L.R.4/2013, la manifestazione turistico-commerciale “Notti d’Estate”, alla quale nelle scorse edizioni hanno partecipato anche operatori non professionali, oggi definiti hobbisti ai sensi della L.R. 4/2013.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Alessandro Ferretti

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Dallolio

Attestazione

- La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna;

Monghidoro, addì 16/05/2014

Il Responsabile Del Servizio Segreteria
F.to Dott.ssa Chiara Baldini

Dichiarazione di conformità

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Monghidoro, addì 16/05/2014

Il Responsabile Del Servizio
Dott.ssa Chiara Baldini

Certificato di pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16/05/2014 al 31/05/2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro, addì 01/06/2014

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Dallolio

Attestazione di esecutività

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Monghidoro _____

Il Segretario Comunale
F.to dott. Paolo Dallolio



COMUNE DI MONGHIDORO

Provincia di Bologna

Parere espresso sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero 28 del 03/05/2014

Deliberazione numero 26 del 09/05/2014

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Area Funzionale facente capo al Servizio interessato

Parere preventivo sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area facente capo al servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267:

favorevole

non favorevole

Osservazioni: _____

Data, 03/05/2014

**Il Responsabile di Area:
Dott. F.to VANTI GIORDANO**



OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

COMUNE DI MONGHIDORO

REGOLAMENTO

DEI MERCATINI DEGLI HOBBISTI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n 4, della Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 844/2013 contenente le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti, della D.G.R. n. 2065/2013 relativa all'ambito di applicazione della D.G.R. n. 844/2013 e tenuto conto della D.G.R. n. 151/2014 recante la "Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio".
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento su area pubblica o privata aperta al pubblico indifferenziato di mercatini, fiere o altre manifestazioni comunque denominate dirette alla vendita, alla proposta di vendita, al baratto o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.Lgs 114/1998.
3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - **Economicità.** I mercatini degli hobbisti, che si caratterizzano per il modico prezzo dei prodotti in vendita, possono rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche.
 - **Animazione e valorizzazione del territorio.** I mercatini rappresentano un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrono alla frequentazione dei centri storici e dei quartieri e costituiscono un'importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate stabilmente nelle aree in cui si svolgono.

Art. 2 – Istituzione dei mercatini degli hobbisti

1. I mercatini degli hobbisti sono istituiti con apposita delibera di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da un altro soggetto.

Art. 3 Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini in parola possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità.
2. La manifestazione articolata su due giorni consecutivi si considera come un'unica edizione.

Art. 4 – Definizione di hobbista

1. Sono denominati hobbisti ai sensi dell'art. 7 bis della L. R. 12/1999 e successive modificazioni tutti coloro che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale merci di modico valore.
2. **Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti** coloro che vendono, barattano o espongono o propongono per la vendita oggetti propri usati di modico valore altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento in quanto tale attività è soggetta alla disciplina del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dell'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
3. **Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti, ma possono partecipare ai mercatini:**
 - a) coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, o dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - b) i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni che ne prevedono la presenza;
 - c) coloro che barattano, propongono o espongono per la vendita articoli filatelici, numismatici o mineralogici purché non sia prevalente la finalità commerciale.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod. e devono essere in possesso del tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza o, per i residenti fuori Regione, al Comune di Bologna.

Possono partecipare al mercatino in qualità di hobbisti anche le ONLUS iscritte all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del D.lgs n. 460/97, le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.6 della Legge n. 266/91 e di Associazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative. In tal caso il tesserino deve essere intestato al Presidente dell'associazione, il quale può delegare uno o più soci della medesima associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della validazione giornaliera del tesserino; nel caso di mercatini della durata di due giorni consecutivi, è necessaria un'unica validazione;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune¹ l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - b₁). la descrizione delle tipologie dei beni,
 - b₂). il relativo prezzo al pubblico,
 - b₃). l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;

¹ Da individuare nella convenzione (o nella modulistica)

- d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 100,00 (cento) euro;
 - e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Qualora, per cause di forza maggiore, la giornata del mercatino venisse annullata, nel caso in cui l'annullamento venisse deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione verrà ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
 4. Gli operatori professionali, cioè in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ammessi a partecipare al mercatino degli hobbisti non acquisiscono alcuna priorità per la partecipazione alle successive edizioni della manifestazione.
 5. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Soggetti di coordinamento e organizzazione

1. I progetti dei mercatini degli hobbisti di cui agli artt. 7 e 8 devono contenere:
 - a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazione iscritta all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o *privato*);
 - b) luogo di svolgimento;
 - c) periodicità;
 - d) giorni e orari;
 - e) caratteristiche peculiari del mercatino (es: tipologie di prodotti ammessi);
 - f) numero e dimensioni dei posteggi previsti;
 - g) modalità per la rotazione nella partecipazione degli hobbisti;
 - h) numero dei posteggi riservati ad operatori professionali, in numero non superiore al 30%, e i criteri per l'ammissione²;
 - i) impegno, nel caso di accoglimento del progetto, ad organizzare le eventuali attività collaterali da tenersi nella stessa area o in area contigua al mercatino degli hobbisti e riservate ad operatori professionali, associazioni e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4.
 - j) altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso.
3. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino degli hobbisti è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato.
4. Il soggetto organizzatore:
 - a) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo

² I prodotti posti in vendita devono avere attinenza col mercatino – le attrezzature devono essere adeguate alle dimensioni del posteggio.

svolgimento del mercatino ad esso affidato;

- b) in caso di svolgimento di mercatino con cadenza periodica sottoscrive con il Comune. un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- c) provvede all'organizzazione dei mercatini e all'assegnazione dei posteggi avendo cura di ammettere soltanto i possessori di tesserino identificativo ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3 e degli operatori professionali nei limiti dei posteggi loro riservati;
- d) informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio;
- e) provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
- f) invia al comune, nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino, l'elenco degli hobbisti partecipanti per l'inoltro alla Regione.

Art. 7– Aree per lo svolgimento dei mercatini

1. Nel valutare i progetti dei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 8, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero di posteggi che vengono previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. Le aree pubbliche in cui sono istituiti i mercatini degli hobbisti vengono date in concessione/autorizzate in capo al soggetto gestore per un massimo di tre anni. La concessione/autorizzazione può essere rinnovata contestualmente al rinnovo della convenzione.

Art. 9 – Attività di controllo

1. I mercati degli hobbisti sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo della Polizia Municipale.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere *de jure* la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino degli hobbisti, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto.